



Comune di Subbiano

(Provincia di Arezzo)

Deliberazione **ORIGINALE** del Consiglio Comunale

N. 20 del Reg.	OGGETTO:
Data 30-03-2018	INTEGRAZIONE REGOLAMENTO IUC - SEZIONE TARI.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **trenta** del mese di **marzo** alle ore **15:30**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presente Assente	Consiglieri	Presente Assente
De Bari Antonio	P	Andreini Alfredo	P
Maggini Ilario	P	Bruni Daniele	P
Cerofolini Marco	P	Falsini Erika	P
Rossi Alessandro	P	Faltoni David	P
Benelli Beatrice	P	Bobini Vasco	P
Bruno Nicoletta	P	Sereni Marinella	P
Francioni Virgilio	P		

Assegnati n. 13

Presenti n. 13

In Carica n. 13

Assenti n. 0

- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede **Daniele Bruni** nella sua qualità di **Presidente**.
- Partecipa il **Segretario Comunale, Franco Caridi**. La seduta è Pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

“ Il Sindaco: relaziona: è previsto un aiuto del 3° settore per la TARI, per l'agevolazione è prevista una modifica al regolamento.

Il consigliere Faltoni: quali sono le agevolazioni?

Il Sindaco: legge la modifica al regolamento dove è indicato quanto richiesto.”

RICORDATO CHE

- Gli enti locali, nell' ambito dell' autonomia organizzativa e normativa costituzionalmente riconosciuta, emanano propri regolamenti per la disciplina delle materie di stretta competenza;

- Il Testo Unico Enti Locali (T.U.E.L) , approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, prevede all'articolo 7, che le amministrazioni , nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal proprio statuto, adottino regolamenti per l' organizzazione e il funzionamento di organi, istituzioni e uffici e per l' esercizio delle funzioni;

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attribuisce ai Comuni e alle Province una potestà regolamentare generale relativamente alle proprie entrate, anche tributarie, salvo far permanere in capo allo Stato la potestà normativa per quanto attiene l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

- in materia tributaria, il potere regolamentare del comune si esplica, tra gli altri, anche relativamente ai tributi di natura patrimoniale che colpiscono il possesso di beni immobili e relativamente al prelievo finalizzato al finanziamento delle spese del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la cui disciplina ha subito nel corso del tempo, profondi, radicali e frequenti interventi modificativi;

RICORDATO CHE:

- per quanto concerne il possesso di beni, con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 fu istituita l'imposta comunale sugli immobili (ICI), in seguito soppressa e sostituita dall'Imposta municipale propria (IMU), normata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 e dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201;

- per quanto concerne il prelievo per il finanziamento dei servizi di igiene ambientale:

- con il D. Lgs. n.507/93, Capo III, fu modificata, a decorrere dal 1^ gennaio 1994, la normativa relativa alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, precedentemente regolata dal T.U.F.L., approvato con Regio Decreto 14.09.1931 n.1175;
- con l' articolo 49 del decreto legislativo n.22/1997 e con il relativo regolamento attuativo approvato con DPR n.158/99, fu disciplinato un prelievo di natura extratributaria (Tia 1) in sostituzione della tassa smaltimento, prevedendo per la decorrenza obbligatoria della tariffa in luogo della tassa, scadenze differenziate in relazione al grado di copertura dei costi raggiunti dalle amministrazioni e in relazione alla popolazione;

- il decreto legislativo n.152/2006, all'articolo 238, introdusse una nuova disciplina relativa alla Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tia 2), sopprimendo contestualmente la tariffa di cui all'articolo 49 del D. Lgs. n.22/1997;
- questa amministrazione, non sussistendone l'obbligo, non ha mai istituito il regime tariffario di cui ai citati decreti legislativi 22/1997 e 152/2006, ed ha continuato ad operare in regime Tarsu fino all'esercizio 2012;
- la disciplina nazionale fu poi oggetto di un ulteriore intervento legislativo che, sopprimendo tutte le previgenti forme di prelievo, dette vita, a far data dal 01.01.2013, al nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), normato dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011 n.214;
- Con il citato articolo 14, la disciplina che regola la gestione del fenomeno finanziario legato al sistema integrato di igiene urbana fu riordinata, con la soppressione, dal 1° gennaio 2013, dei previgenti prelievi relativi alla gestione rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;
- Il citato articolo 14, al comma 9, ai fini della individuazione del metodo di calcolo del tributo Tares, rimandava ai criteri di cui al regolamento approvato con DPR 158/1999;

- In conseguenza della istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), a far data dal 01.01.2014 la Tares è stata soppressa;

- La IUC, istituita dall'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n.147, si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, e di una componente relativa ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare le spese del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

EVIDENZIATO CHE:

- l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali. Sul primo presupposto trova applicazione l'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'immobile, escluse le abitazioni principali cosiddette "non di lusso"; sul secondo presupposto riferito ai servizi, si articolano: il tributo finalizzato a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'eventuale utilizzatore dell'immobile, e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico esclusivo dell'utilizzatore; - nella I.U.C. agiscono pertanto le tre componenti IMU, TASI e TARI, le quali costituiscono tre distinti tributi che, seppur accomunati da alcune disposizioni (commi 692-701 della Legge n. 147/2013), conservano la loro autonoma identità e precipue differenziazioni che inducono, ai fini applicativi, a stabilire una disciplina articolata in tre distinti regolamenti.

RICORDATO CHE con deliberazione **n.4 del 08.04.2014** il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento I.U.C.(imposta comunale unica) , successivamente modificato e integrato con atto del Consiglio Comunale n. 18 in data 1.7.2015 e con delibera consiliare n.16 del 29.04.2016;

RICORDATO CHE, nel corso dell'esercizio 2017, il legislatore è intervenuto in maniera piuttosto incisiva nell'ambito della regolamentazione degli enti appartenenti al cosiddetto terzo settore,

relativamente ai quali ha attribuito agli enti locali la facoltà di disciplinare importanti forme di agevolazione fiscale;

RICHIAMATO a tal proposito il D.Lgs. 117/2017 che interviene nella disciplina generale delle agevolazioni fiscali statali al terzo settore, ma che attribuisce anche agli enti locali la facoltà di introdurre forme agevolative in tale ambito;

VISTI in particolare:

- l'articolo 82 comma 7 del D.Lgs.117/2017, secondo cui “ *per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti*”;

- l'articolo 104 del medesimo decreto, secondo cui le disposizioni concernenti le agevolazioni fiscali si applicano agli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Registro. Costituiscono un'eccezione a tale regola, tra le altre, le disposizioni di cui al citato articolo 82, applicabili in via transitoria “*a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017*”;

RILEVATO dunque che, mentre per l'applicabilità della disciplina delle agevolazioni erariali al terzo settore si dovrà attendere la piena operatività del registro Unico Nazionale, per i tributi locali il primo comma dell'art.104 stabilisce una deroga, prevedendone la possibile facoltativa introduzione già a partire dal 1° gennaio 2018;

RITENUTO introdurre nella disciplina regolamentare IUC, con riferimento al tributo Tari, la possibilità che il Comune, in sede di approvazione delle tariffe da parte del Consiglio Comunale, possa stabilire riduzioni tariffarie e agevolazioni a favore degli enti del terzo settore;

RITENUTO dover adeguare il regolamento IUC alle intervenute modifiche legislative, in modo tale da rendere l'impianto normativo regolamentare perfettamente coerente con la disciplina nazionale;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate locali è quello fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RITENUTO adottare la presente deliberazione nel contesto della seduta consiliare in data odierna onde far sì che le modifiche regolamentari retroagiscano alla data del 1° gennaio dell'anno in corso, in considerazione dell' intervenuta proroga del termine per l'approvazione del bilancio 2018;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito ai sensi dell' articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la competenza di questo organo all'adozione del presente atto, come previsto all'art.42 del TUEL approvato con D.Lgs.267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 c.,1 del TUEL;

Con votazione espressa in forma palese

FAVOREVOLI: unanimita' con dichiarazione di voto di Maggini-“voto il principio, il regolamento deve essere dettagliato”.

Immediata eseguibilita' medesima votazione

DELIBERA

1. di approvare le premesse, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, quale parte integrante;

2. di apportare al Regolamento IUC - parte quarta – sezione Tari, approvato con deliberazione consiliare n.4/2014, successivamente integrato e modificato con consiliare n.18/2015 e con consiliare n. 16/2016, alcune integrazioni, attraverso l'introduzione del seguente nuovo articolo:

Articolo 26 bis:

1. Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, può stabilire riduzioni tariffarie o esenzioni ai sensi dell'articolo 82 comma 7 del D.lgs. 117/2017, a favore degli enti del Terzo settore che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale .

2. I requisiti soggettivi in base ai quali considerare non commerciali gli enti del terzo settore, potenziali destinatari delle agevolazioni di cui al precedente comma 1, sono quelli individuati dall'articolo 179 comma 5 del D.lgs.117/2017.

3. di dare atto che l'adozione della presente deliberazione interviene prima della scadenza del termine fissato per l'approvazione dei bilanci locali 2018 e che, pertanto, i relativi effetti agiscono retroattivamente, a far data dal 1^ gennaio 2018, coerentemente con quanto disposto dall'art.27 c.8 della legge 448/2001;

4. di incaricare il Responsabile IUC del compimento di tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione, con particolare riferimento alla trasmissione del regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la relativa pubblicazione.

Di comunicare l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell' art. 125 del D.lgs n. 267/2000 ai capigruppo consiliari, mettendolo altresì a disposizione dei consiglieri;

Di dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, 4° comma del D.lgs n. 267/2000;

Di dichiarare il presente provvedimento, con votazione separata e nelle medesime risultanze di cui sopra, immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, 4° comma del D.lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Daniele Bruni

Il Segretario Comunale

Franco Caridi

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Pubblicazione: dal 27-04-2018 al 12-05-2018 numero repertorio 468

Subbiano, li 27-04-2018

Segretario Comunale

Franco Caridi

ATTESTAZIONE DELIBERA

- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Subbiano, li 27-04-2018

Segretario Comunale

Franco Caridi

Comune di Subbiano

Provincia di Arezzo

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA SU PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO IUC DEL COMUNE DI SUBBIANO.

Verbale n. 27 del 14 Marzo 2018

Premesso che:

. Il D.L. 10/10/2012 n.174 ha disposto, con l'art.3 comma 1 lettera. o, la modifica dell'art.239 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000;

. Più in particolare e ai fini che qui rilevano, è stato modificato il comma 1 lett. b del predetto articolo 239, attribuendo all'organo di revisione la competenza ad esprimere pareri in materia di regolamenti di applicazione dei tributi locali;

. Il contenuto di tali pareri, pur non puntualmente individuato, non sembra potersi ricondurre alla valutazione dei profili di legittimità dell'atto regolamentare, stante l'attribuzione ad altri soggetti, a mente dei nuovi articoli 147 e 147 bis del TUEL, delle funzioni di controllo della regolarità amministrativa;

Visto:

Il regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione consiliare n.4 del 08/04/2014;

- La deliberazione consiliare n.18 del 01.07.2015 di modifica al regolamento stesso;
- La deliberazione consiliare n.16 del 29.04.2016 di modifica del regolamento;
- la proposta di deliberazione consiliare n. 12 del 12.03.2018 con la quale si intende integrare il suddetto regolamento allo scopo di recepire le più recenti novità legislative riguardanti gli enti appartenenti al cosiddetto terzo settore, per i quali il D.Lgs. n.117/2017 disciplina un particolare regime agevolativo fiscale, attribuendo agli enti locali la facoltà di deliberare riduzioni tariffarie o agevolazioni ai sensi dell'art.82 comma 7;
- le vigenti norme applicabili in materia;
- il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità amministrativa;

Ritenuto che le modifiche proposte siano:

- coerenti con la vigente normativa;
- rispettose delle linee guida ministeriali;
- non inficanti in alcun modo gli equilibri di bilancio;




ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione delle modifiche del Regolamento IUC, come da proposta di deliberazione consiliare n.12 del 12.03.2018.

Lucca, 14 Marzo 2018

Il Revisore dei Conti

Rag. Daniela Pencioni


Handwritten signature of Daniela Pencioni in black ink, written in a cursive style.

Il sottoscritto, responsabile dell'Area 2 - U.O. Servizi Finanziari e del Personale - Gestione
Trattamento Economico, a norma dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

ESPRIME

parere Favorevole di Regolarita' tecnica sulla presente proposta.

Il Responsabile dell'Area/Ufficio
Rossi Michela



Il sottoscritto, responsabile dell'Area 2 - U.O. Servizi Finanziari e del Personale - Gestione
Trattamento Economico, a norma dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

ESPRIME

parere Favorevole di Regolarita' contabile sulla presente proposta.

Il Responsabile dell'Area/Ufficio
Rossi Michela

